

La sentenza della Corte europea sul crocifisso, tra margine di discrezionalità e principio di uguaglianza.

di Stefano Anitori *
(1 luglio 2011)

Premessa: il caso.

Con la sentenza del 18 marzo 2011, sul caso Lautsi e altri contro Italia, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha definitivamente rigettato il ricorso¹ proposto, in nome proprio e dei figli, da una cittadina italiana di origine finlandese, che contestava la legittimità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane².

Secondo la ricorrente l'esposizione di tale simbolo è lesiva del diritto di educare i figli conformemente alle proprie convinzioni religiose (articolo 2 del Protocollo addizionale n.1) e del diritto di questi ultimi alla libertà religiosa (articolo 9 della CEDU)³. Essa inoltre lamenta di aver subito un trattamento discriminatorio rispetto a quello offerto ai cattolici (in violazione dell'articolo 14 della Convenzione).

Ribaltando la pronuncia della Seconda Sezione del 3 novembre 2009⁴, la sentenza in esame ha affermato che tali violazioni non sussistono, svolgendo il seguente ragionamento. In conformità alla propria giurisprudenza⁵, la Corte riconosce che l'obbligo per gli Stati di rispettare le convinzioni religiose dei genitori non riguarda solo il contenuto dell'istruzione ma il complessivo esercizio delle funzioni che gli Stati espletano in materia di insegnamento; pertanto la questione ora in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del Protocollo addizionale n.1. La Grande Camera, ciò premesso, afferma che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso e, allo stesso tempo, che non sussistono elementi attestanti l'eventuale influenza di tale simbolo sugli alunni. Conseguentemente, la loro libertà religiosa non risulta lesa, perché la visibilità preponderante che la legge italiana assicura alla religione maggioritaria non costituisce di per sé opera di indottrinamento⁶. Non essendo associata ad un insegnamento obbligatorio del Cristianesimo, tale presenza non è paragonabile ad una attività di proselitismo⁷. Insomma, secondo la Corte "un crocifisso apposto su un muro è un simbolo

¹ N° 30814/06.

² Frequentate, all'epoca dei fatti, dai suoi due figli, Dataico e Sami Albertin.

³ Le due questioni vengono analizzate congiuntamente dalla Corte.

⁴ Secondo cui il crocifisso ha una pluralità di significati, ma quello religioso è predominante, e di conseguenza la sua esposizione viola la libertà religiosa.

⁵ Kjeldsen, Busk Madsen e Petersen contro Danimarca del 7 dicembre 1976, Valsamis contro Grecia del 18 dicembre 1996, Hasan e Eylem Zengin contro Turchia dell'8 ottobre 2007, Folgero e altri contro Norvegia del 29 giugno 2007.

⁶ In generale sui rapporti tra istruzione e libertà religiosa vedi, *ex multis*, M. PARISI, *Istruzione laica e confessionale nello Stato delle autonomie*, 2008; S. BARAGLIA, *Il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche: una questione ancora aperta*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, 2129 e seguenti; R. BOTTA, *Simboli religiosi e autonomia scolastica*, in *Corriere giuridico*, 2004, 2, 235 e seguenti; A. VITALE, *Scuola e fattore religioso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1989, 1, 99 e seguenti; si occupa del tema anche B. RANDAZZO, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, 2008.

⁷ La Corte sottolinea, a tal proposito, che non esistono prove di un'eventuale intolleranza verso gli appartenenti ad altre religioni.

essenzialmente passivo”, che non viola i diritti garantiti dalla CEDU. La percezione personale della ricorrente di una mancanza di rispetto non è sufficiente ad integrare una violazione dell’articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1. Né risulta violato il divieto di discriminazione, perché esso non ha esistenza autonoma, ma vige solo in relazione ai diritti sostanziali tutelati dalla Convenzione⁸.

1. Il significato dell’esposizione del crocifisso.

Per comprendere appieno quanto affermato dalla Grande Camera va anzitutto sottolineato che il Governo italiano ha cercato di evidenziare il valore culturale del crocifisso, che avrebbe un significato etico apprezzabile indipendentemente dall’adesione alla religione cristiana. Ad avviso di chi scrive, però, tale tesi non può essere utilmente invocata per dimostrare che esso è un “simbolo di valori condivisi” che può essere legittimamente esposto⁹.

Il crocifisso è storicamente un simbolo del Cristianesimo. È indiscusso che alcuni dei valori che caratterizzano la religione cristiana siano comuni alla democrazia contemporanea e alla cultura italiana¹⁰, poiché “la neutralità è inverosimile”¹¹, e le civiltà sono frutto della loro storia: in quella italiana la religione cattolica ha svolto un ruolo rilevante. Tuttavia la tesi della secolarizzazione del crocifisso¹² sembra collegata ad una

⁸ In tal senso si esprime anche la recente sentenza del 1° aprile 2010 relativa al caso S.H. e altri contro Austria, in materia di procreazione medicalmente assistita.

⁹ Paragrafo 11 lettera d) del ricorso del Governo italiano contro la pronuncia di condanna del 3 novembre 2009.

¹⁰ Come ricorda il Governo italiano nel suo ricorso, che menziona la non violenza, la pari dignità di tutti gli esseri umani, la giustizia, il primato dell’individuo sul gruppo e l’importanza della sua libertà di scelta, la separazione del politico dal religioso, l’amore per il prossimo.

¹¹ Come ricordano, richiamando Raz, M. LA TORRE E G. ZANETTI, *Seminari di filosofia del diritto*, 2000, 137.

¹² Sostanzialmente accolta dai giudici amministrativi italiani, che sono stati investiti della questione prima della Corte europea. La ricorrente ha infatti impugnato la decisione della scuola di lasciare il crocifisso nelle aule davanti al TAR Veneto, che ha allora sollevato questione di costituzionalità per violazione del principio di laicità, ritenuta tuttavia manifestamente inammissibile dalla Consulta (ordinanza 389/2004, criticata da S. PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione. Seconda edizione rivista e accresciuta*, 2009, 44-45) in quanto vertente su norme di natura regolamentare (articolo 118 del r.d. 965 del 1924 e articolo 119 del r.d. 1297/1928, ancora in vigore secondo il parere 63/1988 del Consiglio di Stato). Il TAR Veneto con sentenza del 17 marzo 2005 ha allora rigettato il ricorso, ritenendo che il crocifisso sia simbolo della storia e cultura italiana. In senso analogo si è espresso il Consiglio di Stato in data 13 febbraio 2006, innanzi al quale la signora Soile Lautsi aveva proposto ricorso. Di diversa opinione pare, invece, essere la magistratura ordinaria. L’articolo 118 del r.d. 965 del 1924 e l’articolo 119 del r.d. 1297 del 1928 furono considerati tacitamente abrogati dal Tribunale dell’Aquila in composizione monocratica con ordinanza del 23/6/2003, che dispose allora la rimozione del crocifisso, anche se a seguito di reclamo lo stesso Tribunale in composizione collegiale revocò l’ordinanza perché riconobbe la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La giurisdizione amministrativa in tale tipologia di fattispecie è stata ribadita anche nell’ordinanza n. 15614 del 10/7/2006 delle Sezioni Unite della Cassazione. La Corte di Cassazione, come rilevato dalla stessa Corte europea, ha comunque una posizione diversa in materia di crocifisso, che è emersa in altri casi, rientranti

visione ormai superata della cultura nazionale, che concepisce come ancora fortemente connessa ai valori tradizionali. Adottando ufficialmente come proprio simbolo il crocifisso, che di tali valori è – per ragioni storiche – l’emblema, l’Italia pare, insomma, voler far propria tale concezione della cultura nazionale, rallentando quel processo di apertura verso il multiculturalismo che sembra inevitabile nella società attuale. In tal modo i pubblici poteri sembrano svolgere un ruolo opposto a quello delineato nel sistema fondato sulla Costituzione, da cui invece si ricava un *favor* per l’integrazione tra le varie culture e le diverse religioni, finalizzato a promuovere l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita sociale del Paese. Ne consegue che il crocifisso, pur avendo acquisito – a causa degli inevitabili legami che si vengono a creare tra religione e cultura – anche un significato extrareligioso, non pare poter legittimamente essere assunto come simbolo dell’intera Nazione, perché anche sul piano culturale esso rappresenta una sola parte della società, laddove invece i principi costituzionali rifiutano l’idea di una cultura della maggioranza da promuovere come unica cultura nazionale¹³.

La tesi della secolarizzazione del crocifisso pare inoltre insostenibile dal punto di vista sistematico. Come è stato correttamente sottolineato¹⁴, il simbolo del nostro Paese è citato addirittura nell’ambito dei “principi fondamentali” della Costituzione, che all’articolo 12 menzionano il tricolore. Il crocifisso, viceversa, era¹⁵ un simbolo dell’Italia in un’epoca in cui la religione cattolica era considerata “la sola religione dello Stato”¹⁶, secondo un principio che è stato abrogato dall’Accordo di modificazione del Concordato¹⁷.

Infine pare che l’assunzione da parte del crocifisso di un significato culturale non implichi che esso abbia perso il proprio significato religioso. La stessa circostanza che alcuni soggetti ricorrano contro il crocifisso perché lo ritengono lesivo del principio di laicità sembra essere prova del fatto che esso non viene percepito - o almeno non viene percepito da tutti - come un simbolo di neutralità, ma, viceversa, appare come la manifestazione di un *favor* verso una determinata confessione. È vero che in generale, come correttamente spiega la Grande Camera, la percezione di aver subito la violazione di un proprio diritto non è automaticamente prova della violazione, che deve invece essere accertata giudizialmente al fine di verificare la sua effettiva sussistenza. Tuttavia occorre considerare che il caso ora in esame non riguarda comportamenti materiali che potrebbero essere lesivi di beni giuridici, ma la scelta di esporre un simbolo. Ebbene, l’esposizione di un simbolo ha l’effetto di rappresentare agli occhi dei consociati determinati valori. Questi ultimi, però, a ben vedere, non sono connaturati all’oggetto materiale esposto, ma sono quelli che la società vi “legge”. Sembra allora che la circostanza che l’esposizione del crocifisso sia stata così fortemente avversata da gruppi religiosi e culturali minoritari sia prova del fatto che il suo effetto è quello di esprimere agli occhi dei consociati solo i valori di alcuni individui, verso cui lo Stato manifesta un *favor* ingiustificato, a danno delle

invece nella sua giurisdizione. Ad esempio con la sentenza n. 439 del 1° marzo 2000 la Cassazione penale ha annullato senza rinvio – perché il fatto non costituisce reato, in quanto commesso in presenza di un giustificato motivo – la condanna inflitta ad un soggetto che aveva rifiutato di assumere l’ufficio di scrutatore presso il seggio elettorale assegnatogli a causa della presenza del crocifisso, prevista da norme di natura regolamentare che sono state ritenute implicitamente abrogate. Sul tema vedi M. RUOTOLO, *La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza dal punto di vista del diritto costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, 5251 e seguenti, e più in generale V. PACILLO – J. PASQUALI CERIOLI, *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastico italiano e comparato*, 2005, 53 e seguenti.

¹³ La sentenza 440/1995 sul reato di bestemmia sottolinea che nel nostro Paese “hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse”.

¹⁴ V. PACILLO – J. PASQUALI CERIOLI, cit., 61.

minoranze, che, a differenza della maggioranza cattolica, non vedono rappresentata la propria religione in un modo percepibile dalla società.

La tesi della secolarizzazione del crocifisso non pare comunque essere stata decisiva per giungere all'assoluzione dell'Italia¹⁸, perché la Grande Camera ha, al contrario, affermato che il crocifisso è "prima di tutto un simbolo religioso"¹⁹.

2. Il margine di discrezionalità nella tutela della libertà religiosa.

Il passaggio fondamentale della decisione in esame pare essere quello in cui si afferma che, prevedendo la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, la normativa italiana attribuisce alla religione maggioritaria del Paese una visibilità preponderante, ma essa non costituisce opera di indottrinamento²⁰; pertanto tale scelta rientra nel margine di discrezionalità che permane in capo agli Stati²¹.

La sentenza ora in esame si colloca, quindi, all'interno di un consolidato orientamento giurisprudenziale che in tema di simboli religiosi ha in generale riconosciuto ampio spazio al margine di apprezzamento statale, negando in più occasioni che sussistesse una violazione dell'articolo 9. Occorre però considerare che i precedenti in materia riguardavano casi parzialmente diversi da quello di cui ora ci si occupa. Alcuni di essi ineriscono, infatti, alla possibilità per privati cittadini di indossare il velo musulmano nelle scuole pubbliche²². La Corte ha ritenuto che gli Stati abbiano la possibilità di esercitare forme di controllo sulle manifestazioni della libertà religiosa per ragioni inerenti all'ordine pubblico. Solo nel recente caso Ahmet Arslan e altri contro Turchia del 2010 la Corte ha ritenuto che il generale divieto di indossare abiti religiosi in pubblico, previsto da una

¹⁵ In base all'articolo 14 del r.d. 4336 del 15/9/1860 del Regno di Piemonte e Sardegna.

¹⁶ Articolo 1 dello Statuto Albertino, ribadito nei Patti Lateranensi del 1929.

¹⁷ Stipulato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge n. 121 del 1985.

¹⁸ Sebbene, subito dopo la lettura della sentenza, il Ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini abbia dichiarato che "si tratta di una grande vittoria per la difesa di un simbolo irrinunciabile della storia e dell'identità culturale del nostro Paese" che sintetizza "i principi su cui poggia la cultura europea e la stessa civiltà occidentale" (Crocifisso a scuola, assolta l'Italia – Lastampa.it/cronache/archivio – 18 marzo 2011).

¹⁹ In senso analogo si esprimono J.H.H. WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione imbarazzante*, in *Quaderni Costituzionali*, 2010, 150, e I. RUGGIU, *Neanche l'argomento culturale giustifica la presenza del crocifisso negli spazi pubblici*, in *Quaderni Costituzionali*, 2010, 364.

²⁰ Nella causa Folgero e altri contro Norvegia, n°15472/02, la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 è ravvisata a causa della partecipazione dei bambini ad attività religiose; nella sentenza Kjeldsen, Busk Madsen e Petersen contro Danimarca (1976) la Corte ritiene che l'insegnamento obbligatorio dell'educazione sessuale a scuola non violi, invece, l'articolo 2 del Protocollo n. 1, perché fornito in modo obiettivo e senza scopo di indottrinamento.

²¹ Ad esempio in Grecia tutte le cerimonie civili e militari contemplan la presenza e la partecipazione attiva di un ministro del culto ortodosso; in Alsazia il Venerdì Santo viene proclamato lutto nazionale e tutti gli uffici e i negozi restano chiusi.

²² In particolare, si trattava di studentesse universitarie in Karaduman contro Turchia del 1993 e in Sahin contro Turchia del 2005; di studentesse nell'età della scuola dell'obbligo nei casi Dogru e Kervanci contro Francia del 2008; di un'insegnante nel caso Dahlab contro Svizzera del 2001, come ricorda D. TEGA, *Cercando un significato europeo di laicità: la libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti*, in *Quaderni costituzionali*, 2010, 807 e seguenti.

legislazione voluta da Atatürk per modernizzare il Paese, violi l'articolo 9, perché costituisce una limitazione della libertà religiosa non giustificata.

Il caso Lautsi presenta, tuttavia, delle peculiarità, che lo differenziano dai menzionati precedenti giurisprudenziali in materia di simboli religiosi. Mentre infatti nei casi citati l'intervento statale – di cui la Corte di Strasburgo si è trovata a dover valutare la compatibilità con la CEDU – era diretto a limitare la libertà religiosa dei singoli, nel caso ora in esame l'azione statale si concreta in un intervento promozionale a favore della libertà religiosa, che consiste nell'esposizione di un simbolo. Tale intervento, essendo compiuto a favore della sola confessione maggioritaria, coinvolge, però, anche il problema dell'uguaglianza tra le diverse confessioni religiose.

La Corte cerca di giustificare la propria tesi definendo il crocifisso come “simbolo passivo”, ovvero un simbolo che non esercita alcuna influenza sugli alunni davanti ai quali viene esposto. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, tale concetto resta, nelle motivazioni della sentenza, piuttosto indefinito. Non pare, infatti, che l'esposizione di un simbolo possa essere del tutto ininfluenza rispetto alle convinzioni di chi ne percepisce la presenza, anche perché se così fosse non ci sarebbe alcuna ragione per esporlo. Viceversa, sembra che al simbolo vada quantomeno attribuito l'effetto di suscitare qualche sensazione, pur limitata, in chi lo può vedere. Sembra allora inevitabile giungere a concludere che la Grande Camera usa il concetto di margine di discrezionalità per giustificare un limitato *favor* per la religione maggioritaria.

Il *favor* per la religione maggioritaria sembra però incompatibile con i principi dettati dalla CEDU. È vero che è stata solo la nostra Corte Costituzionale²³ a definire la laicità come principio supremo del nostro ordinamento, che implica l'equidistanza dello Stato dalle confessioni religiose, indipendentemente dal numero di fedeli di ciascuna di esse²⁴. Tuttavia pare che dal ragionamento della Consulta si possano trarre conseguenze ulteriori, valide anche al livello presso cui opera la Corte europea. I principi fondamentali trovano infatti giustificazione in valori comuni agli ordinamenti di ispirazione democratica, che sono ritenuti così essenziali da essere sottratti alla “regola della maggioranza”; pertanto sembra esistere un nucleo di principi che è connesso all'ispirazione democratica di un ordinamento²⁵. Di conseguenza, se è vero che la laicità è un principio suscettibile di diverse declinazioni, tutte compatibili con la natura democratica di un ordinamento, tuttavia pare che tale principio contenga un nucleo essenziale – ossia quello dell'imparzialità rispetto alle varie confessioni religiose – che, essendo un corollario del principio di uguaglianza, deve necessariamente caratterizzare qualsiasi sistema giuridico democratico, e quindi anche quello della CEDU. Non a caso si ritiene che libertà religiosa e imparzialità rispetto alle varie confessioni religiose siano due facce della stessa medaglia, perché secondo la dottrina maggioritaria la disparità di interventi promozionali statali a favore dei gruppi religiosi si riflette sulla libertà religiosa dei singoli²⁶: tale tesi pare ineccepibile, in quanto uno Stato che favorisce una confessione contraddice il suo obbligo di riconoscere alle esigenze religiose di ciascuno il rilievo che compete ad un diritto

²³ Ad esempio nella sentenza 508/2000, che riassume la precedente giurisprudenza in materia.

²⁴ Ciò non è incompatibile con la possibilità di regolamentazioni differenziate, prevista dalla stessa Costituzione, perché lo Stato non cerca autoritariamente di parificare le confessioni, ma viceversa ne rispetta le diversità, ponendosi però nei confronti di esse con un atteggiamento imparziale. Sul tema vedi A. BARBERA – C. FUSARO, *Corso di diritto pubblico*, 2001, 149-150; M. D'AMICO, *I diritti contesi*, 2008, 154 e seguenti; B. RANDAZZO, cit.; A. ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, 2010; S. BRICCOLA, *Libertà religiosa e “res publica”*, 2009, 8 e seguenti.

²⁵ Sul tema vedi A. VIGNUDELLI, *Diritto costituzionale*, 2005, 383 e seguenti.

²⁶ S. FERRARI E I. C. IBAN, *Diritto e religione in Europa occidentale*, 1997, 16-17.

fondamentale, in quanto i seguaci delle religioni minoritarie sono danneggiati poiché si è deciso di tutelare quelli della religione maggioritaria²⁷.

A sostegno di quanto si va affermando giova sottolineare che i quadri normativi dei due sistemi giuridici sembrano abbastanza simili. Il nostro Giudice delle Leggi ha dedotto il principio in esame dal combinato disposto delle norme in materia di libertà religiosa (dei singoli, articolo 19, e delle confessioni, articoli 7 e 8) e del principio di uguaglianza (articolo 3), e lo ha definito come la regola della “neutralità dello Stato in materia religiosa” (sentenza 235/1997), o, con una terminologia di analogo significato, della “equidistanza ed imparzialità del legislatore rispetto a tutte le confessioni religiose” (sentenze 329/1997 e 508/2000). La pronuncia in esame, dal canto suo, richiama, oltre al diritto di libertà religiosa (articolo 9), anche il divieto di discriminazione (articolo 14), che la Corte di Strasburgo sbrigativamente liquida in quanto “non ha esistenza propria ma ha valenza esclusivamente in relazione al godimento dei diritti e delle libertà garantiti dalle altre disposizioni della Convenzione”. Tuttavia è proprio dalle parole della Corte che sembra emergere un principio estremamente simile a quello della imparzialità dello Stato in materia religiosa.

Ne consegue che il concetto di margine di discrezionalità non sembra poter essere utilizzato dalla Corte di Strasburgo per giustificare un *favor* per la religione maggioritaria, perché esso confliggerebbe con quel principio di imparzialità che pare comune all’ordinamento nazionale e al sistema CEDU. Al di là di questo nucleo minimo comune, tuttavia, il principio di laicità trova nei due ordinamenti declinazioni diverse, perché il sistema CEDU comprende numerosi Stati che intendono la laicità in modi differenti l’uno dall’altro.

Il concetto di margine di discrezionalità, allora, rileva in un altro senso. Gli Stati sono liberi di scegliere in che misura svolgere interventi promozionali a favore delle confessioni religiose. In tale campo, infatti, il diritto alla libertà religiosa va bilanciato con altri interessi contrapposti (ordine pubblico, esigenze di bilancio, eccetera); pertanto la discrezionalità degli Stati, nei limiti della ragionevolezza, può spostare l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra. Non a caso a livello europeo il panorama è eterogeneo e, così, accanto a Stati che finanziano attivamente le confessioni religiose, come l’Italia, ne troviamo altri che escludono espressamente tale possibilità, come la Francia²⁸ (che opta però per forme di sostegno indiretto, come la manutenzione di un largo numero di chiese cattoliche). Affinché la CEDU sia rispettata, occorre, tuttavia, che gli interventi promozionali, se svolti, non favoriscano una confessione rispetto alle altre, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio di uguaglianza.

Si può allora concludere con un’osservazione di carattere generale sul ruolo delle Corti. I principi democratici sono a livello teorico condivisi in tutti gli Stati membri, che proprio per tale ragione hanno potuto trovare l’accordo per la stipulazione della Convenzione. La scelta di creare un giudice europeo dei diritti col ruolo di supervisore pare allora rispondere ad esigenze inerenti essenzialmente al momento applicativo di tali principi²⁹. Tuttavia nel caso ora in esame la Corte europea pare non aver svolto tale ruolo. Essa, viceversa, ha

²⁷ È infatti evidente che, una volta stabilita la quantità di risorse (intese in senso lato, come comprensive anche solo di spazi nei luoghi pubblici) da destinare alle esigenze religiose, favorire una confessione, destinandole più risorse, significa danneggiare le altre.

²⁸ Sul tema vedi V. FIORILLO, *Il crocifisso a Strasburgo: l’Italia non è la Francia*, in *Quaderni Costituzionali*, 2010, 145 e seguenti.

²⁹ S. MANCINI, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, 4055 e seguenti.

legittimato il trattamento di favore che per ragioni storiche gli Stati riservano alla religione maggioritaria.

Mentre infatti la Corte Costituzionale, nel ricostruire la portata del principio di laicità, ha evidenziato la fondamentale esigenza che la disciplina statale di tutto ciò che concerne il fenomeno religioso sia ispirata al rispetto del principio di uguaglianza³⁰, la Corte di Strasburgo ha utilizzato il concetto di margine di discrezionalità per giustificare una disciplina che da tale principio si discosta parzialmente. È vero che quest'ultima è una corte internazionale, che lascia ai Legislatori nazionali un certo margine di scelta, ma per le ragioni esposte pare che tale margine – nell'ambito di sistemi democratici – debba inerire alla determinazione degli interventi dello Stato in materia di libertà religiosa, che va bilanciata con gli interessi contrapposti, e non all'imparziale trattamento dei diversi credi religiosi, che pare costituire esigenza connaturata a qualsiasi sistema giuridico democratico.

* Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano.

³⁰ Anche se, al di là delle dichiarazioni di principio, essa, in realtà, talvolta pare giustificare, al pari della Corte europea, interventi promozionali a favore della sola confessione maggioritaria, come nel caso della sentenza 203/1989, in cui la questione di legittimità costituzionale della legislazione che prevede l'insegnamento della religione cattolica viene dichiarata manifestamente infondata semplicemente sulla base dell'assunto che esso è facoltativo. Su tale tema vedi A. ALBISETTI, cit., 80 e seguenti.